



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO DI CUI ALLA LEGGE N. 17/99 AI SENSI DELL'ART. 13 LEGGE N. 341/90 PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA IN FAVORE DI UNA STUDENTE SCON DISABILITÀ.

Tra l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di seguito Università, codice fiscale 97026980793, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 02.10.1955, domiciliato per la carica in Viale Europa, Campus Universitario - Località Germaneto - Catanzaro e la Dott.ssa Papaluca Paola, nata a Catanzaro il 14/08/1969, residente a Catanzaro (CZ) in via Discesa G. Pepe n. 17, codice fiscale PPLPLA69M54C352M;

PREMESSO che l'art. 13 della legge 19/11/1990, n. 341 prevede che le Università istituiscano il servizio di tutorato, finalizzato ad orientare e assistere gli studenti lungo il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli;

PREMESSO che l'art. 13 della legge 5/02/1992, n. 104, promuove la piena integrazione delle persone con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università;

PREMESSO che l'art. 1 della legge 28/01/1999, n. 17, garantisce agli studenti universitari con disabilità il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti da ciascun Ateneo nei limiti del proprio bilancio e delle proprie risorse;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per il servizio di tutorato, ex art. 13 L. n. 341/90, emanato con D.R. n. 649 del 30.7.2013 e s.m.i. in atto vigente;

VISTO che con D.R. n. 398/2021 è stata indetta per l'a.a. 2020/2021 presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 13 della legge 341/90, procedura di selezione per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie di idonei per l'eventuale conferimento di incarichi per lo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi tra gli altri presso il Corso di Laurea in Sociologia;

VISTO il D.R. n. 1704/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della sopracitata procedura di selezione;

VISTO in particolare l'art. 4 del "Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato, ex art. 13 L. 341/90", che prevede che "Gli assegnisti di ricerca dell'UMG a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. in corso possono partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico. I ricercatori del CNR a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. in corso, tenuto conto della normativa interna del CNR che prevede la possibilità per i ricercatori di poter svolgere l'attività esterna fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell'attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per anno accademico.";

VISTA la richiesta, assunta al protocollo di Ateneo con n. 22856/2020, di una studentessa con disabilità iscritta al Corso di Laurea in Sociologia di usufruire, per l'a.a. 2020/2021, del servizio di tutorato specializzato;

CONSIDERATO il permanere delle esigenze della sopraindicata studentessa di usufruire del servizio di tutorato specializzato, per l'a.a. 2021/2022;

ACQUISITO il parere favorevole sull'assegnazione del servizio di tutorato specializzato alla predetta studentessa espresso dalla Commissione disabilità di Ateneo con comunicazione del 28/12/2021 a mezzo posta elettronica;

Palaluna
10/1/21
1

D



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

VERIFICATO che la Dott.ssa Paola Papaluca risulta in posizione utile nella graduatoria di merito approvata con D.R. n. 1704/2021 per il conferimento dell'incarico per il servizio di tutorato specializzato per n. 250 ore di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso il Corso di Laurea in Sociologia;

VISTO che con D.L. n. 6 del 23.2.2020 e successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 e del 4 marzo sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI gli ulteriori successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8.3.2020, del 9.03.2020 e dell'11.3.2020 e, da ultimo, il DPCM del 17 maggio 2020, con i quali sono state disposte misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.R. n. 1249/2021 e ss.mm.ii, con il quale è stato disposto che l'attività relativa agli incarichi di tutorato specializzato potrà essere svolta anche in modalità telematica *previa valutazione, caso per caso da parte del Delegato del Rettore per la Disabilità, in merito alla fruibilità di tale servizio in relazione alla specifica disabilità, nel rispetto delle misure governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

VISTO che la copertura finanziaria del presente contratto è assicurata sulla Voce COAN CA.04.46.08.04 – Interventi a favore di studenti con disabilità del Bilancio di Ateneo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Alla Dott.ssa Paola Papaluca è affidato l'incarico relativo allo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/99 ai sensi dell' art. 13 L. 341/1990 che si svolgerà nell'a.a. 2021/2022, in favore di una studentessa con disabilità iscritta al Corso di Laurea in Sociologia a decorrere dal 28 gennaio 2022 per un totale di 250 ore.

L'incarico dovrà essere svolto entro il 27 gennaio 2023.

Le attività oggetto del presente incarico potranno essere svolte anche in modalità telematica *previa valutazione, caso per caso da parte del Delegato del Rettore per la Disabilità, in merito alla fruibilità di tale servizio in relazione alla specifica disabilità, nel rispetto delle misure governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

L'incarico di tutorato è da intendersi quale prestazione coordinata e continuativa, pertanto, il contratto è soggetto alla normativa di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, richiamata dall'art. 1, commi 212-215 della legge n. 662/1996.

Non possono stipulare il presente contratto, ai sensi dell'art. 25 della L. 724/1994:

- i soggetti già dipendenti dell'Università degli Studi "Magna Graecia di Catanzaro", cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- i soggetti già dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro rapporto di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.

Paola Papaluca
p.p.

Q



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Ai sensi dell'art. 5 c.9 del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza potranno svolgere l'attività solamente a titolo gratuito".

Art. 2

Il compenso per n. 250 ore di attività ammonta a € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) lordi oltre oneri a carico dell'Amministrazione.

Il contratto non è rinnovabile.

Per l'affidamento dell'incarico a personale dipendente della Pubblica Amministrazione o enti pubblici e privati è necessario acquisire la preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

I ricercatori del CNR a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'anno accademico 2021/2022, tenuto conto della normativa interna del CNR che prevede la possibilità per i ricercatori di poter svolgere l'attività esterna fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell'attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per anno accademico.

Gli assegnisti di ricerca dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro a cui siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. 2021/2022 possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico. Il tutor che diventi, successivamente alla stipula del contratto, assegnista di ricerca dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, può svolgere, in costanza del contratto dell'assegno di ricerca, l'attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore.

I ricercatori del CNR a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'anno accademico 2021/2022, tenuto conto della normativa interna del CNR che prevede la possibilità per i ricercatori di poter svolgere l'attività esterna fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per anno accademico.

Agli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro può essere affidato previa acquisizione dell'autorizzazione resa del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca, nel rispetto del vigente Regolamento in materia di dottorati di ricerca.

A coloro i quali siano iscritti ad un corso di dottorato di ricerca di altro Ateneo può essere affidato l'incarico, ove consentito dal regolamento in materia dell'Università di appartenenza, previa acquisizione del nulla osta del Collegio dei Docenti e nel rispetto di eventuali limiti imposti dalla medesima regolamentazione.

L'attività di collaborazione di cui all'art. 13 della legge n. 341/1990, affidata al medesimo soggetto nel corso di un anno accademico, non può superare complessivamente le 250 ore.

La sottoscrizione di un contratto di tutorato conferito ai sensi dell'art.13 della Legge 341/90 comporta la rinuncia ad altri eventuali incarichi di tutorato, nel corso del medesimo anno accademico, qualora l'impegno annuo sia complessivamente superiore a 250 ore.

Al fine di evitare disservizi nella programmazione e nell'organizzazione delle attività dei corsi di studio, e di garantire, altresì, la continuità e l'efficacia delle attività di tutorato, ai vincitori di concorso per l'affidamento di un incarico per il servizio di tutorato, che abbiano iniziato la propria collaborazione presso una Struttura dell'Ateneo e che interrompano la propria prestazione, non potrà essere affidato altro incarico per lo svolgimento del servizio di tutorato, nel corso del medesimo anno accademico, da nessun'altra struttura dell'Ateneo.

Rob. Polina
pg 3

Q



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Al fine di non compromettere il regolare percorso formativo, agli studenti dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro non potranno essere affidati, nel medesimo anno accademico, un incarico di tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 341/1990 e un incarico di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 68 del 2012.

L'Amministrazione universitaria provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 3

L'attività di cui all'art. 1 dovrà essere svolta personalmente dalla Dott.ssa Paola Papaluca. L'espletamento dell'incarico è soggetto alla supervisione del Prof. Charlie Barnao, docente del Corso di Laurea in Sociologia.

L'inizio delle attività dovrà essere comunicato dal delegato del Rettore alla Disabilità all'Amministrazione universitaria.

Le ore di attività saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva, da parte del tutor che dovrà produrre, inoltre apposita relazione in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

Tale relazione, unitamente ad una valutazione d'insieme redatta dal docente responsabile, dovrà essere consegnata al Delegato del Rettore al superamento della Disabilità che attesterà il regolare svolgimento dell'attività all'Amministrazione universitaria al completamento della prestazione lavorativa.

La relazione verrà inviata al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La predetta documentazione è essenziale ai fini della corresponsione del compenso di cui al precedente art. 2.

Il compenso sarà erogato al termine della collaborazione. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il servizio sia stato svolto per un numero di ore inferiore a quelle stabilite, il compenso sarà corrisposto in proporzione alle ore lavorative effettivamente prestate.

In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il committente ha facoltà di interrompere il rapporto riconoscendo esclusivamente quanto dovuto per la prestazione effettuata fino alla data di interruzione. Resta inteso che il compenso sarà ridotto, commisurandolo all'effettiva attività svolta, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la prestazione debba risolversi prima del suo compimento.

In considerazione delle specificità e delle peculiari caratteristiche del servizio da prestare, nel caso in cui venga meno l'esigenza di affidamento dell'incarico, l'amministrazione universitaria non è obbligata alla stipula del contratto con il candidato utilmente collocato in graduatoria salvo che non vi siano rappresentate analoghe esigenze per il medesimo Corso di Laurea.

Qualora la predetta esigenza venga meno dopo la stipula del contratto senza che sia effettuata alcuna attività, l'Amministrazione universitaria può procedere all'affidamento dell'incarico per analoghe esigenze per il medesimo Corso di Laurea.

Qualora l'esigenza venga meno dopo che la prestazione sia stata in parte eseguita, l'utile collocamento in graduatoria non dà diritto all'affidamento di ulteriore incarico per le eventuali ore residue. Il compenso, in questo caso, sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione resa.

Art. 4

In nessun caso, l'attività di tutorato può essere sostitutiva dei compiti didattici, previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e specificamente affidati ai professori, ai ricercatori e agli affidatari di supplenze.

Paola Papaluca
19/11/14

Q



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

In caso di accertata e documentata violazione di tale disposizione, il Rettore, su segnalazione delle Strutture, con proprio decreto, provvederà all'immediata revoca del contratto di tutorato ed attiverà le previste procedure disciplinari a carico del personale docente e ricercatore eventualmente responsabile.

L'incarico sarà altresì revocato nei casi di sopravvenuta inidoneità del tutor alla collaborazione richiesta o di gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto.

L'incarico sarà altresì revocato nei seguenti casi:

- sopravvenuta inidoneità del tutor alla collaborazione richiesta;
- gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento.

In caso di recesso dal contratto da parte del tutor il compenso sarà corrisposto in proporzione alla effettiva prestazione resa.

Il contraente si obbliga a rispettare, per quanto compatibili i precetti espressi dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 165/2001" e il "Codice di Comportamento dell'Università Magna Græcia, emanato con D.R. n. 370/2016" che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

È prevista la risoluzione del contratto nel caso il contraente venga meno al rispetto di quanto previsto dai predetti Codici di comportamento.

I sopra citati Codici di comportamento sono disponibili sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

Art. 5

Per quanto non specificato e non espressamente disposto nel presente contratto, si applicheranno le norme del Regolamento d'Ateneo per il servizio di tutorato, per quanto compatibili, e comunque andranno interpretate alla luce delle disposizioni contenute nel D.R. n. 398/2021 e nel D.R. n. 1147/2021, nonché gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25, tabella B) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 come modificata dal D.P.R. 30/10/1982, n. 955 e del D.L. 24/09/1987 n. 391, convertito con modificazioni nella legge 21/11/1987, n. 477.

Art. 7

I dati personali forniti dal contraente saranno raccolti e trattati dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro per le finalità di gestione del presente contratto ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/79 e D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101).

Art. 8

L'Autorità giudiziaria competente per tutte le controversie che dovessero derivare dal presente contratto è il Foro di Catanzaro.

IL CONTRAENTE

Dott.ssa Paola Papaluca

IL RETTORE

Prof. Giovambattista De Sarro

Paola Papaluca
19.5



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di CATANZARO

LUOGO E DATA

Catanzaro 27/1/2022

LUOGO E DATA

28 GEN 2022

La sottoscritta Dott.ssa Paola Papaluca ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di accettare specificamente i seguenti articoli del presente contratto: artt. 1- 2- 3- 4- 5.

Il Contraente

Dott.ssa Paola Papaluca

Paola Papaluca

pag. 6
Paola Papaluca

La sottoscritta Dott.ssa Paola Papaluca dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs 10 agosto 2018, n. 101), affinché i dati personali inerenti all'intera procedura siano conservati e trattati ai fini necessari al corretto espletamento dell'intero rapporto contrattuale fino alla liquidazione del relativo compenso. I dati verranno trattati allo scopo di accertare i requisiti di accesso all'incarico, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità e per l'accertamento del regolare espletamento della prestazione lavorativa.

Il Contraente

Dott.ssa Paola Papaluca

Paola Papaluca

7
&